



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] proposto da
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] rappresentato e difeso dagli avvocati **Antonio Iodice,**
Antimo Zarrillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;

per l'ottemperanza

della sentenza [redacted] [redacted] pubblicata il 27/04/2023 [redacted] [redacted] del Tribunale
di Vercelli, Sez. Lavoro – [redacted] [redacted] [redacted] notificata in data 02/05/2023 e
passata in giudicato il giorno 01/06/2023, con la quale il Tribunale accerta e
dichiara il diritto del Sig. De [redacted] [redacted] [redacted] “ad usufruire del beneficio
economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento
e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per
gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023 (per complessivi €. 3.000,00) e, per l'effetto, CONDANNA Il Ministero

in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

Per l'ipotesi di inutile decorso del termine assegnato, è doveroso nominare sin d'ora un Commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale del competente settore del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente/funziionario, affinché, in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente, ponga in essere tutti gli atti necessari all'integrale attuazione delle statuizioni giudiziali.

Nell'ipotesi d'intervento del Commissario ad acta, al medesimo spetterà il compenso forfettario da liquidare con un separato decreto, a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Appare infine meritevole di accoglimento la domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all'art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a., da determinarsi nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato. Il *dies a quo* per la spettanza della penalità di mora va individuato nel giorno della notificazione della presente sentenza all'Amministrazione inadempiente, e il *dies ad quem* nel giorno dell'adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato oppure, in caso perdurante inadempimento, nel giorno a partire dal quale ha efficacia la nomina del Commissario ad acta.

3. – [REDACTED]

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando:

- 1) ordina all'Amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se precedente, dalla sua notificazione;
- 2) nomina sin d'ora, per il caso di protratta inottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente, il Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, area competente, con facoltà di delega, che provvederà a dare esecuzione al provvedimento in epigrafe nel termine di sessanta giorni, decorrente dall'infruttuoso spirare del termine di cui al capo 1) di questa sentenza;
- 3) fissa, nei termini di cui in motivazione, l'ulteriore somma dovuta dall'Amministrazione per ogni ulteriore giorno di ritardo nella misura degli interessi legali;

- 4) condanna l'Amministrazione intimata a rifondere al ricorrente le

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2024 con